

STATUTO

BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA GERARDO DEI
TINTORI 18

Numero REA: MB - 1668332

Codice fiscale: 03343780965

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 96392/38930 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita un cooperativa, nella forma di cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 8 l. 381/1991, dell'art. 27 d.lgs. 1577/1947 e D.lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni con la denominazione:

"BUENAVISTA cooperativa sociale".

La società ha sede in Monza.

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, nonché quelle contenute nel titolo VI del codice civile in tema di "disciplina delle società cooperative", ed in subordine, a norma dell'art. 2519 c.c., in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

SCOPO - OGGETTO

3) La Cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale nel rispetto dell'ambiente e del territorio sviluppando attività contraddistinte da spirito mutualistico e solidaristico.

In particolare mediante:

la cooperativa proponendosi lo svolgimento delle seguenti attività in regime di mutualità prevalente e quindi valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art 4 legge 8 novembre 1991 n. 381 ha per oggetto:

- promozione, produzione, sviluppo e organizzazione sia a favore dei soci che a favore di terzi attraverso il contatto diretto con i committenti o a livello di smistamento e/o intermediazione di lavori sempre a favore dei soci

relativamente ai seguenti servizi:

- consulenza per lo sviluppo dell'inserimento lavorativo attraverso la formazione, affiancamento e coordinamento degli operatori della mediazione e figure analoghe;

- conduzione e gestione di distributori di carburante per autoveicoli e mezzi a motore anche alternativo, nonché servizi connessi quali la vendita di prodotti collegati all'attività;

- servizi cimiteriali, gestioni cimiteriali ed edilizia cimiteriale;

- l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici ed

idraulici, idraulica ed opere civili in genere;

- attività edile e di manutenzione di immobili genere; attività di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; opere di realizzazione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e di relative opere complementari;
- realizzazione e manutenzione e pulizia verde pubblico e privato; vivaistica; lavori in terra, verde ed arredo urbano; gestione piattaforme di compostaggio; la gestione di allevamenti di bestiame;
- formazione finanziata e a catalogo: progettazione, organizzazione ed erogazione (direzione, coordinamento, docenza e tutoraggio) di progetti di formazione permanente, manageriale e professionale in risposta a bandi di gara e richieste della ppaa e di soggetti privati; formazione sulla sicurezza e igiene del lavoro e tematiche connesse;
- consulenza per lo sviluppo e mantenimento di sistemi di certificazione e accreditamento relativi a qualità, sicurezza, responsabilità sociale e ambiente;
- consulenza per l'organizzazione aziendale e reingegnerizzazione dei processi di produzione e lavoro delle imprese, con particolare attenzione alle problematiche di ricambio generazionale;
- consulenza per assicurare l'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza e igiene conformemente alla vigente legislazione e normativa nelle aziende e nei cantieri;
- esecuzione di verifiche degli impianti tecnologici dirette ad accertare la conformità di funzionamento relativamente alla legislazione e normativa tecnica vigente;
- esecuzione di verifiche e monitoraggi dirette ad accertare l'adequatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dei relativi sistemi di gestione della sicurezza nelle aziende a rischio chimico;
- esecuzione di verifiche ambientali: misure di illuminamento, misura del rumore, misure della temperatura e umidità, e quanto altro riguardante la salute nei luoghi di lavoro;
- supporto alle imprese nella predisposizione di analisi, studi e relazioni per la presentazione di domande per autorizzazioni, accreditamenti e quanto altro;
- ricerca fondi e predisposizione domande di finanziamento nei confronti di cooperative ed organizzazioni e/o enti non profit;
- piccoli lavori edili;
- prestazione di servizi relativi alla realizzazione di iniziative editoriali, nonché l'esercizio di attività editoriale mediante l'edizione, la pubblicazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti editoriali realizzati con qualsiasi supporto, con esclusione dell'esercizio di impresa edi-

trice di giornali quotidiani ai sensi della l.416/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

- consulenza e attuazione di mercato, piani di comunicazione e marketing;

- sviluppo progetti imprenditoriali e assistenza in fase di avviamento dell'impresa;

- la gestione dei servizi di igiene urbana quali: la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, la pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico, la realizzazione e la gestione dei centri e delle piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti, la disinfezione e la de-rattizzazione;

- la raccolta ed il trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

- l'autotrasporto di merci in proprio e per conto di terzi;

- esecuzione di lavori di pulizia generale e speciale, civile ed industriale, pubblici e privati, custodia e gestione centri di raccolta differenziata dei rifiuti;

- esecuzione di lavori di facchinaggio, imballaggio e confezionamento merci;

- attivita' di gestione tecnica di magazzini anche di proprieta' di terzi;

- attivita' di assemblaggio e montaggio di prodotti industriali e artigianali;

- attivita' di pubblicita' in genere;

- servizi di custodia e gestione parcheggi;

- servizi di custodia e gestione impianti sportivi;

- servizi di assistenza a manifestazioni ed eventi;

- attivita' di laboratorio artigianale in genere;

- attivita' tipografiche e serigrafiche;

- attivita' connesse all'informatica ed al trattamento dei dati;

- attività rivolte allo sviluppo dell'economia circolare e la sostenibilità;

- attivita' connesse alle pubbliche affissioni;

- servizi di consulenza e gestione tributi locali e qualsiasi servizio inerente e conseguente l'attivita' di liquidazione ed accertamento dei tributi degli enti locali, enti pubblici diversi dallo stato, compresi i consorzi di bonifica, le comunita' montane, le multiutility, i consorzi fra enti pubblici e simili, da effettuare disgiuntamente o congiuntamente con la riscossione di tali entrate e di quelle extra tributarie, nonche' la gestione di tutte le attivita' connesse e/o complementari indirizzate al supporto delle attivita' di gestione tributaria e patrimoniale sopra descritte, con esclusione di qualsiasi attivita' di commercializzazione della pubblicita'. Tale attivita', rivolta alle pubbliche amministrazioni e societa' a partecipazione pubblica, si potra' articolare come segue:

- A. Riscossione di tutte le entrate e la gestione dei patrimoni degli enti;
- B. Gestione delle attivita' di recupero, anche a seguito di cessione, dei crediti degli enti locali per tasse, tributi, canoni, corrispettivi, forniture, privilegiati o meno, cartolarizzate e simili;
- C. Organizzazione della rappresentanza e difesa di tali enti davanti agli organi della giurisdizione civile e tributaria, nelle liti che hanno ad oggetto le entrate liquidate, accertate o poste in riscossione;
- D. Assistenza ai predetti enti nell'organizzazione di sistemi informatici diretti alla gestione ed alla contabilizzazione delle entrate di ogni genere, nonche' la fornitura, la gestione ed ogni altra attivita' connessa alla gestione di sistemi informativi territoriali;
- E. Attivita' di supporto e collaborazione con l'ente locale nonche' servizi indirizzati alla lotta all'evasione tributaria, fiscale e patrimoniale;
- F. Rilevazione territoriale finalizzata all'accertamento dei tributi di altri enti in genere, compilazione di schedari, di elaborati e creazione della banca dati della fiscalita' Comunale ed altri enti e relativa quantificazione dei tributi;
- G. Gestione, elaborazione e acquisizione di dati e documenti per conto di enti, compresa la stampa di ogni genere, nonche' la prestazione di servizi, in modo particolare per conto di comuni od altri enti locali (rilevazioni statistiche, formazione ruolo e simili);
- H. Rilevazione, censimento e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di enti, anche al fine di realizzare una banca dati della fiscalita', nonche' procedere alla progettazione ed alla produzione di sistemi informatici sia hardware che software;
- La societa' potra' svolgere le attivita' riservate alle societa' iscritte all'albo previsto dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esclusivamente qualora sia dotata dei requisiti ed ottenga l'iscrizione al predetto albo; in caso di effettivo svolgimento di tali attivita' il trasferimento delle quote della societa' per atto tra vivi sara' inefficace nei confronti della societa' qualora non preventivamente autorizzato dal ministero delle finanze; potra' altresì:
- . svolgere attività agricole, di trasformazione, commerciali o di servizi
 - . commercializzare prodotti ottenuti dalle proprie lavorazioni con vendita diretta o indiretta;
 - . commercializzare prodotti agroalimentari e prodotti in genere, anche diversi da quelli autoprodotti;
 - . vendere al pubblico e ai soci tutti i prodotti relativi al settore dell'agricoltura e della zootecnia, tutto quanto altro rientri nei prodotti della terra, in tutte le loro eventuali

trasformazioni e conservazioni e nei prodotti della zootecnia;
. costruire e assumere direttamente ed indirettamente la gestione di impianti per la lavorazione della frutta, degli ortaggi e dei prodotti zootecnici, nonché la lavorazione di materie prime e prodotti occorrenti alla società per lo svolgimento della propria attività;

. svolgere ogni attività di servizi connessa alla possibilità di offrire occasioni di lavoro alle persone svantaggiate come definito dalla legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa potrà svolgere le attività di cui sopra che siano soggette ad autorizzazioni e/o iscrizioni in appositi albi, solo dopo aver ottenuto le relative autorizzazioni e/o iscrizioni.

La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Tutte le suddette attività, fermo restando lo scopo di mutualità prevalente sopra precisato, possono essere svolte sia in favore dei soci che nei confronti dei terzi.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a nove.

Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla

realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, qualora richiesto da particolari disposizioni, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa relativamente al personale addetto allo svolgimento delle attività previste per le cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 della legge n. 381/1991. I soggetti svantaggiati compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere soci anche:

- a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992;

- b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei

soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio fruitore dei servizi della Cooperativa, socio sovventore;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-

va.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;
- b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse della cooperativa:

- a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci coopera-

tori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Anche per il socio speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee.

7) E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per in-

disponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

10) I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa potranno recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

11) L'esclusione del socio può aver luogo:

1) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

2) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

3) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

5) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

6) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;

7) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

8) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

12) Le deliberazioni, prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

17) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati

"soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche, che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

18) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati

dalla legge.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

19) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

20) Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Coopera-

tiva. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

21) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 26,00 (ventisei); le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;

a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50 (cinquanta); queste potranno essere al portatore se interamente liberate dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'art. 23 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa

con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

22) Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

23) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Coopera-

tiva.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;

i dividendi potranno essere imputati ad aumento delle azioni di ciascun socio;

i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) all'acquisto di proprie azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;

f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari.
L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

24) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore, se nominato;
- f) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione delle Assemblee è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente; in tale ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della società la ricevuta contenente la firma autografa del socio destinatario, alternativamente a quanto sopra il Consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea con pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi

diritto di voto.

26) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci e per il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

g) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

h) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

i) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

l) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

m) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso;

delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ovvero entro centottanta giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, comma 2 c.c.; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato e qualora ciò sia consentito dalla legge, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei

voti spettanti alla loro categoria.

L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni, sull'emissione di strumenti finanziari ivi comprese le azioni di partecipazione cooperativa, sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

27) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

Restano salve le altre disposizioni di legge inderogabili o del presente statuto che per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

28) Le votazioni devono essere palesi.

29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministrato-

re, né Sindaco e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnare le deliberazioni.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal Consiglio di Amministrazione e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra estranei alla società.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al

possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

In merito all'onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In merito alla professionalità:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa.

In merito all'indipendenza:

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, nonché le materie previste dall'art. 2381 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se no-

minati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 25, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli

atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

IL PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA

31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

Possono essere nominati procuratori per determinati atti o categorie di atti. Non possono assumere la carica di Presidente coloro che rappresentano, all'interno della base sociale, società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche o enti con scopo di lucro.

BILANCIO SOCIALE

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve contenere il riferimento alle attività intraprese per il coinvolgimento di lavoratori e utenti di cui all'art. 19 e al monitoraggio sulle finalità sociali posto in essere dagli organi di controllo.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base della percentuale sul fatturato dei beni e servizi acquisiti dal socio nel corso dell'esercizio.

IL COLLEGIO SINDACALE E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

32) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, secondo comma c.c., l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci.

34) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI GENERALI

35) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

36) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

37) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali pre-

viste dalla legge n. 381/1991.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, le norme delle società per azioni.

CLAUSOLA ARBITRALE

38) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale oppure dalla Camera arbitrale promossa dalla Associazione di appartenenza, su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

STRUMENTI FINANZIARI

39) La cooperativa può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere fino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

FIRMATO: LORIS MACONI

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO